

I criteri per poter accedere alla Pac

Tutto verte sull'essere "agricoltore attivo", ma con alcune specifiche che è bene conoscere. Il nodo della regressività e del capping

di STEFANO BOCCOLI

Tra gli elementi distintivi della riforma della politica agricola comune approvata nel 2013 e in vigore tra il 2014 e il prossimo 2020 è la serie di criteri selettivi, limiti e filtri che vengono applicati nei confronti dei potenziali beneficiari degli aiuti Ue.

Da questo punto di vista sono due, nella sostanza, gli ambiti nei quali si muovono le norme Pac:

- + la riduzione fino alla limitazione dei premi,
- + l'esclusione di alcuni soggetti dai regimi di aiuto.

Obiettivo degressività

Nel lessico della politica europea, la riduzione degli aiuti si chiama degressività e, in pratica, significa l'applicazione di un taglio progressivo ai premi oltre una certa misura.

Ma vediamo la questione in maggior dettaglio. Come noto, la somma che annualmente ciascuna azienda percepisce in ragione della domanda Pac dipende dal numero e dal valore dei titoli che la stessa azienda possiede.

Per questo, ovviamente, escono somme molto diverse da azienda ad azienda.

I regolamenti comunitari (in particolare il Regolamento Ue 1307/2013) indicavano le riduzioni minime obbligatorie a partire dal 5% per le cifre al di sopra dei 150.000 euro all'anno, lasciando però ai singoli paesi membri di scegliere maggiori gradi di degressività. L'Italia ha utilizzato questa possibilità optando per una progressione di tagli secca e intensa: il 50% oltre i



150.000 euro e fino a 500.000 euro; il 100% oltre i 500.000 euro. È bene sottolineare che la riduzione riguarda il premio base, dunque non vengono colpite le altre

FOTO SOTTO
Per usufruire della Pac occorre essere "agricoltore attivo"



frazioni di premio, quali il greening o il sostegno specifico ai giovani. Ma soprattutto va spiegato che il taglio riguarda le cifre che oltrepassano i limiti stabiliti.

Ad esempio: se in base ai propri titoli un'azienda potrebbe arrivare a percepire un premio complessivo di 200.000 euro, arriverà invece a incassare 175.000. Questo perché la parte eccedente i 150.000 euro (ovvero 50.000), in base alle scelte

nazionali viene decurtata del 50% (e cioè di 25.000 euro). Mentre la riduzione del 100% per le cifre al di sopra dei 500.000 euro – dopo aver calcolato la degressività sugli importi superiori ai 150.000 euro – determina un vero e proprio plafonamento (capping, come si dice in gergo Pac) a quella cifra. C'è da aggiungere che a mitigare gli effetti della degressività interviene il fattore "costo del lavoro", che viene sot-

Degressività e capping: il ruolo del fattore lavoro

Se in Italia i tagli in ragione della degressività sono piuttosto energici, a mitigarli entra in gioco il fattore "costo del lavoro". D'altro canto, degressività e capping sono stati voluti non solo per evidenti ragioni di sostenibilità finanziaria della Pac, ma anche per evitare che in alcuni casi di grandi aziende con scarsa intensità di lavoro, gli aiuti comunitari si trasformassero in rendita.

Ecco che allora i costi sostenuti per salari, stipendi e oneri previdenziali – compresi quelli per l'imprenditore e dei familiari che lo coadiuvano nell'attività agricola – possono essere detratti dall'aiuto di base da assoggettare ai tagli.

In pratica, prima di applicare l'aliquota di taglio, l'importo complessivo dei premi a cui ha diritto un'azienda in base ai propri titoli viene diminuito del costo del lavoro totale aziendale. Una simile operazione può far tornare il premio in territorio esente da degressività (ovvero al di sotto dei 150.000 euro) oppure ridurre la cifra da sottoporre a taglio, che significa ridurre il taglio stesso.

Spieghiamoci meglio con due semplici esempi. Poniamo l'azienda A che abbia titoli per un premio di base pari a 250.000 euro. In base alla degressività, la parte eccedente i 150.000 euro (ovvero 100.000 euro) andrebbe decurtata del 50% (50.000 euro). Ma poniamo che questa stessa azienda abbia sostenuto costi documentabili per il lavoro pari a 130.000 euro. Che sottratti ai 250.000 euro portano l'ammontare del premio di base a 120.000, una cifra non soggetta a degressività. Con il risultato che l'azienda percepirà per intero i 250.000 euro di premio base.

Vediamo ora il caso di un'azienda B che ha titoli per un premio di base pari a 800.000 euro, e un costo del lavoro per 550.000 euro. La parte soggetta a degressività sarà risultante a 250.000 euro (800.000 - 550.000), e la riduzione sarà dunque pari a 50.000 euro (il 50% dei 100.000 euro eccedenti i 150.000 euro stabiliti dalle norme italiane sulla degressività).



FOTO A FIANCO

Per le aziende della montagna o che ricadono nelle cosiddette zone svantaggiate la Pac prevede alcune agevolazioni per accedere alle misure attivate da Bruxelles

tratto dalle cifre che vengono sottoposte al taglio.

Agricoltore attivo

Se la Pac è per molti, non è per tutti. Per partecipare ai regimi di aiuto è necessario avere determinati requisiti che, nel loro complesso, disegnano la qualifica di "agricoltore attivo" (o "in attività"). Un'etichetta davvero importante perché solo chi rientra in questa categoria potrà accedere ai premi della Pac: dal pagamento di base a quello a favore delle pratiche agricole positive per il clima e l'ambiente (greening), dal pagamento per i giovani al sostegno accoppiato al regime dei piccoli agricoltori. Ma anche numerose misure del secondo pilastro (sviluppo rurale) sono riservate agli agricoltori definiti "in attività":

- + gestione del rischio in agricoltura,
- + giovani agricoltori,
- + qualità,
- + agricoltura biologica,
- + zone svantaggiate,
- + benessere animale.

In altre parole, risultare "attivo" è dirimente: senza questa qualifica, un agricoltore è tagliato fuori dal grosso delle politiche europee a favore del settore primario.

Requisito essenziale

Cerchiamo ora di capire chi, secondo la normativa europea e italiana, viene considerato "agricoltore in attività". Senza prima omettere di sottolineare che l'intera partita della verifica dei requisiti di "attività" ha appesantito notevolmente il già greve carico di burocrazia della politica agricola europea riformata, con tutta pace per la tanto sbandierata "semplificazione della Pac". Se l'intento di escludere dai benefici degli aiuti comunitari alcuni soggetti che poco hanno a che spartire con l'attività economica agricola può essere condivisibile, i metodi adottati rendono la vita dura a tutti quanti.

Ma torniamo al merito dell'agricoltore attivo. Alla base vi sono due criteri alternativi e tutto sommato abbastanza chiari. Viene considerato "attivo" chi, al momento della presentazione della domanda di aiu-

FOTO SOTTO
A mitigare gli effetti della degressività interviene il fattore "costo del lavoro", che viene sottratto dalle cifre sottoposte al taglio



FOTO SOPRA
Anche numerose misure del cosiddetto secondo pilastro, quello dello sviluppo rurale, sono appannaggio degli agricoltori "in attività"

to, è iscritto all'Istituto nazionale di previdenza sociale come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro. Oppure chi è in possesso della partita Iva in campo agricolo (codice Ateco 01) e, a partire da quest'anno, è anche in possesso di una dichiarazione annuale Iva relativa all'anno precedente la presentazione della domanda.

Per quest'ultimo criterio vale una deroga per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane o svantaggiate, per le quali è sufficiente il possesso della partita Iva in campo agricolo, senza dunque l'obbligo della dichiarazione annuale.

Parametri diversi

Oltre alla verifica dell'iscrizione all'Inps o della partita Iva agricola, viene anche considerato "agricoltore attivo" chi sta al di sotto di certe soglie di premio annuo complessivo. E precisamente: chi nell'anno precedente la domanda di aiuti ha percepito pagamenti diretti per l'ammontare massimo di 5.000 euro per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate o di montagna; e di 1.250 euro per tutti gli altri casi.

Questo delle soglie di aiuto è un criterio che di fatto fa rientrare molti soggetti tra gli agricoltori attivi, in quanto la grandissima parte dei percettori di aiuti Pac a vario titolo negli anni passati sta sotto questa soglia, e dunque di diritto entra ancora nel sistema degli aiuti, indipendentemente se, per vivere, faccia professionalmente l'agricoltore.

Vi sono però realtà che, pur non possedendo i requisiti appena descritti, possono avere un'ulteriore possibilità di rientrare tra gli "attivi" e dunque di partecipare ai regimi di aiuto del primo e del secondo pilastro. Innanzitutto vengono ricompresi gli enti che effettuano attività formative o di sperimentazione in campo agricolo (ad esempio gli istituti agrari, le università o altri istituti di ricerca nel settore agricolo) e quelli che hanno la gestione degli usi civici.

Una speciale deroga per ottenere la definizione di "agricoltore in attività" vale anche per quelle persone fisiche o giuridiche che forniscano prove verificabili di rientrare in una delle seguenti situazioni:

- l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente;
- le attività agricole che operano non sono insignificanti;
- l'attività principale o l'oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

Per quanto riguarda il rispetto della percentuale minima del 5%, bisogna sottolineare che, ai fini del calcolo, dai pagamenti diretti non si sottraggono le riduzioni ed esclusioni eventualmente avvenute a carico del beneficiario.

E nel caso in cui un agricoltore non abbia presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nell'anno fiscale più recente, l'importo è ottenuto moltiplicando il numero di ettari ammissibili, dichiarati dall'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda di aiuto, per il pagamento medio nazionale del so stegno

Nasce la Black list

Si chiama "black list" e comprende alcune categorie di enti o imprese di vario genere che, anche a prescindere da altre valutazioni, non possono accedere agli aiuti Pac del primo pilastro e alle misure di sviluppo rurale del secondo pilastro. Non possono pregiudizialmente cioè essere annoverati tra gli "agricoltori attivi". Sono gli stessi regolamenti comunitari a precisare che appartengono a questa lista aeroporti, ferrovie, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.

La stessa Ue ha però lasciato, nei suoi regolamenti, spazio ai singoli paesi membri di ampliare (non di restringere) la lista degli esclusi. L'Italia ha ampiamente utilizzato questa facoltà, individuando numerose altre categorie di soggetti che, sebbene coltivino terreni, non possono essere considerate "agricoltori in attività". E specificatamente si tratta di persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione bancaria o finanziaria o commerciale; società cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione o di riassicurazione; pubbliche amministrazioni (salvo quegli enti che effettuano attività formative o di sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici). Non basta: per l'Italia non devono essere considerati "veri agricoltori" anche quelle persone le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economica complessiva o la cui attività principale (o oggetto sociale) non è l'esercizio di un'attività agricola.

C'è anche il vincolo della soglia minima

Anche quando un agricoltore rientrasse nei parametri che lo definiscono "attivo" secondo i regolamenti della Politica agricola 2014-2020, esiste un altro filtro che va considerato per l'accesso alla Pac. Riguarda le aziende, in genere di piccolissime dimensioni, che posseggono diritti ai premi sotto una certa soglia e, per questo, vengono anch'esse escluse dalla partecipazione ai regimi di aiuto comunitari. Si chiama "soglia minima" ed è stata fissata a 250 euro per l'anno scorso e per quest'anno; mentre a partire dal prossimo 2017 passerà a 300 euro. Dunque, quelle aziende che avrebbero diritto a un aiuto diretto in ragione di un cifra complessiva inferiore a 250 euro prima e a 300 euro poi, verranno di fatto esclusi dai benefici della Pac. Con una precisazione importante: siccome l'entità del premio di un'azienda può variare nel corso delle diverse campagne, l'agricoltore deve valutare di anno in anno se sia comunque opportuno presentare la domanda unica, per non perdere i diritti acquisiti. Ricordiamo che in Italia esisteva già nella Pac precedente alla riforma una soglia minima per accedere agli aiuti. Si trattava di 100 euro ed era considerata la cifra sotto la quale anche dal punto di vista amministrativo e burocratico non era opportuno andare. Portarla a 250 e poi a 300 euro, assume anche un significato di politica agricola, per concentrare gli aiuti su aziende che garantiscano una minima efficienza.

diretto per ettaro per l'anno fiscale più recente.

Una maggior spiegazione serve anche per i casi in cui le attività agricole non sono considerate insignificanti.

Per le norme sono infatti tali qualora i proventi totali ottenuti annualmente da attività agricole rappresentino almeno un

terzo dei proventi totali ottenuti nell'anno fiscale più recente; oppure se l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole; e ancora se l'attività principale di una persona fisica o l'oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come attività agricola. ■